



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in
Economia, Mercati e Gestione d’Impresa

**INFORMATIVA DI BILANCIO DELLE
IMPRESE CHE OPERANO SU COMMESSA**

**FINANCIAL STATEMENT INFORMATION IN
COMPANIES THAT OPERATE ON ORDER**

Relatore:
Prof.ssa Lucia Montanini

Rapporto Finale di:
Mario Pignati

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

Introduzione	4
CAPITOLO 1	
I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE: DEFINIZIONE E	
ASPETTI NORMATIVI	
1.1 Caratteristiche dei lavori su ordinazione o su commessa	6
1.2 Rilevazione dei costi e ricavi su commessa secondo i principi contabili nazionali (OIC23).....	8
1.3 Rilevazione dei costi e ricavi su commessa secondo i principi contabili Internazionali (IAS 11).....	11
1.4 Normativa civilistica dei lavori in corso di ordinazione.....	15
CAPITOLO 2	
LA RILEVAZIONE CONTABILE E I CRITERI DI VALUTAZIONE	
DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
2.1 Il criterio della commessa completata, il criterio della percentuale di completamento	19
2.2 La determinazione dello stato di avanzamento dei lavori in corso su ordinazione secondo l'OIC e gli IFRS.....	21
2.3 Rilevazione contabile e valutazione di un caso di lavori in corso su ordinazione.....	25

CAPITOLO 3

ANALISI DEI BILANCI DI AZIENDE CHE OPERANO SU COMMESSE

3.1 Presentazione campione di aziende.....	31
3.2 Analisi dei criteri di valutazione utilizzati per la rappresentazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione.....	34
Conclusioni.....	38
Bibliografia.....	40

INTRODUZIONE

Le rimanenze di magazzino sono tutti i beni acquistati da un'azienda che servono alla produzione o che vengono destinati alla vendita, ma che in sede di chiusura di esercizio sono rimasti in giacenza senza generare valore. La loro valutazione rappresenta una delle attività più complesse e impegnative richieste ai fini della redazione del bilancio d'esercizio.

Lo scopo di questo lavoro consiste nell'analizzare ed approfondire i "lavori in corso su ordinazione", una voce particolare e caratteristica del bilancio aziendale anch'essa rientrante tra le rimanenze finali di magazzino.

La peculiarità di questa voce di bilancio è che, a differenza delle altre tipologie di rimanenze (materie prime, sussidiarie e di consumo, semilavorati merci, prodotti finiti), i lavori in corso su ordinazione si riferiscono ad articoli non di serie che, di norma, necessitano di una lavorazione ultrannuale.

Non si tratta, quindi, di uno stock fisico di beni che, in chiusura dell'esercizio, è rimasto in magazzino. Tuttavia sono comunque considerati rimanenze in quanto ogni anno l'azienda sostiene dei costi che troveranno correlazione con i ricavi solo quando il bene sarà ceduto al committente.

La decisione di trattare la valutazione e rappresentazione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione, nasce dall'idea di cercare di fare chiarezza riguardo ai metodi e principi da utilizzare e seguire per la loro rilevazione.

Il primo capitolo di questo lavoro analizza i concetti chiave e gli aspetti teorici dei lavori in corso su ordinazione: studi della dottrina sull'argomento, la normativa civilistica, i principi contabili OIC e internazionali.

Nel secondo capitolo si è svolta un'analisi empirica, attraverso lo studio di un caso specifico, per verificare i criteri di valutazione utilizzati nella prassi dalle imprese che operano su commessa.

Nel terzo capitolo si analizzano in linea generale, dei bilanci d'esercizio di imprese operanti su commessa al fine di verificare l'informativa di bilancio e le tecniche di analisi, rilevazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione.

CAPITOLO I

I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE: DEFINIZIONE E ASPETTI NORMATIVI

1.1 CARATTERISTICHE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE O SU COMMESSA

“I lavori in corso su ordinazione sono contratti di durata normalmente ultrannuale per la fornitura di beni e servizi non di serie, che insieme formano un unico progetto”¹.

La particolarità di questi contratti di appalto risiede nel fatto che:

- 1) sono commissionati, quindi creati, solo su specifica richiesta del cliente.

L'impresa esecutrice del lavoro procede con la realizzazione di questi prodotti solo dopo che ha recepito l'ordine dell'acquirente;

- 2) il cliente, avvalendosi del contratto d'appalto, scarica tutti i rischi connessi alla realizzazione dell'opera sull'azienda esecutrice del lavoro.

I lavori in corso su ordinazione hanno per oggetto beni complessi, non di serie, ovvero non compresi nel listino dell'impresa, le cui caratteristiche fisico-tecniche saranno scelte dal cliente che commissiona il lavoro secondo quelli che sono i suoi gusti e le sue esigenze.

¹ Fondazione OIC: <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-23-Lavori-in-corso-su-ordinazione.pdf>

La durata del contratto di esecuzione, ovvero il tempo che intercorre tra la data d'inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi, normalmente si protrae per un periodo superiore a dodici mesi.

Il contratto di appalto prevede dei costi e dei ricavi di commessa. I ricavi di commessa sono costituiti dai corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e l'appaltatore per l'esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi.

I costi di commessa, invece, comprendono i costi attribuibili ad una operazione di appalto che si stima di sostenere per l'esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.

La differenza tra i ricavi e i costi di commessa rappresenta il cosiddetto margine di commessa, il quale può essere stimato affidabilmente quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità;
- è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall'appaltatore;
- i costi di commessa attribuibili al contratto sono identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché possano essere comparati con i costi di commessa sostenuti;

Nonostante abbiano natura diversa dalle altre rimanenze finali in magazzino, i lavori in corso su ordinazione (nel caso di commesse pluriennali) sono ritenuti tali poiché,

in ogni esercizio, l'azienda sostiene costi che troveranno correlazione con i ricavi solo quando il bene sarà consegnato al committente².

Si tratta, quindi, di costi che l'impresa appaltatrice sostiene per realizzare dei prodotti che verranno venduti in un esercizio successivo a quello di bilancio.

1.2 RILEVAZIONE DEI COSTI E RICAVI DI COMMESSA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC 23)

L'aspetto peculiare da considerare nella rilevazione contabile delle commesse a lungo termine è che esse generalmente non si esauriscono in un esercizio e che le loro manifestazioni numerarie per lo più si verificano in esercizi diversi da quelli in cui vengono eseguite le opere. In tale situazione il rispetto del principio della competenza deve essere ottenuto attraverso un procedimento di rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa che consenta la loro attribuzione all'esercizio cui sono effettivamente riferibili, ossia nell'esercizio in cui si svolge l'attività di lavorazione della commessa. Si rende necessario, quindi, disporre di una struttura amministrativa, spesso volte complessa, che consenta di:

- effettuare la gestione dei contratti e la loro supervisione;
- predisporre attendibili ed adeguati preventivi;

² Quagli A. *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino 2021

- attuare la corretta contabilizzazione delle commesse a lungo termine, con particolare riferimento alla valutazione dei lavori in corso di esecuzione, tramite un sistema contabile amministrativo dotato di strumenti idonei a fornire in modo documentato ed attendibile i necessari dati ed analisi, tra cui:

- la ripartizione per commessa dei costi e dei ricavi;
- una sufficiente analisi per natura degli stessi;
- l'aggiornamento corrente dei preventivi, che comporta l'adeguamento della stima analitica dei ricavi e dei costi di completamento;

Ricavi di commessa

I ricavi di commessa sono costituiti dai corrispettivi complessivi riconosciuti dal committente per l'esecuzione o la fornitura delle opere. Essi pertanto comprendono:

- il prezzo base stabilito contrattualmente;
- le eventuali rettifiche di prezzo pattuite con atti aggiuntivi;
- le maggiorazioni per revisione prezzi;
- i corrispettivi per opere e prestazioni aggiuntive (es: varianti);
- i corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente;
- gli altri proventi accessori (quali quelli derivanti dalla vendita dei materiali non impiegati, ecc.).

Costi di commessa

Sono considerati costi di commessa sia quelli direttamente riferibili alle commesse (costi diretti), sia quelli riferibili all'intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole commesse (costi indiretti).

Per costi diretti si intendono indicativamente:

- i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera;
- i costi della manodopera (nel caso di opere realizzate in uno specifico cantiere, tali costi includono tutta la manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e quello addetto ai servizi generali);
- i costi dei subappaltatori;
- le spese del trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere;
- i costi per l'impianto e lo smobilizzo del cantiere;
- gli ammortamenti ed i noli dei macchinari impiegati;
- le royalties per brevetti utilizzati per l'opera;
- i costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche;
- i costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa).

Parte di tali costi è sostenuta durante la fase di avviamento della commessa e costituiscono i costi pre-operativi.

Per costi indiretti si intendono indicativamente:

- i costi di progettazione (se tali costi si riferiscono all'intera attività produttiva o sono attribuibili a più commesse),

- i costi generali di produzione o industriali.

Non sono invece da considerare costi di commessa le spese che si riferiscono all'attività aziendale nel suo complesso, quali:

- le spese generali, amministrative e di vendita;
- le spese generali di ricerca e sviluppo.

1.3 RILEVAZIONE DEI COSTI E RICAVI DI COMMESSA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS 11)³

Il presente IFRS deve essere applicato per la contabilizzazione dei lavori su ordinazione nei bilanci delle imprese appaltatrici. Il lavoro su ordinazione è un contratto stipulato specificatamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro destinazione o utilizzazione finale.

Un lavoro su ordinazione può essere stipulato per la costruzione di un singolo bene, quale un ponte, un edificio, una diga, una conduttura, una strada, una nave o una galleria. Un lavoro su ordinazione può anche riguardare la costruzione di un insieme di beni che sono strettamente connessi quali ad esempio la costruzione di raffinerie e altre parti complesse di impianti o macchinari.

³ www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias11.htm

Ricavi di commessa

Secondo il principio IFRS n.11 i ricavi di commessa devono comprendere il valore iniziale di ricavi concordati nel contratto e le varianti nel lavoro di commessa, le revisioni prezzi richieste e i pagamenti di incentivi nella misura in cui è probabile che essi rappresentino ricavi veri e propri, e se questi possono essere valutati con attendibilità. I ricavi di commessa sono valutati sulla base del fair value (valore equo) della remunerazione percepita o spettante. La determinazione dei ricavi di commessa è influenzata da varie situazioni di incertezza che dipendono dall'esito di eventi futuri. Le stime, spesso, devono essere riviste nel momento in cui gli eventi si verificano e le incertezze si chiariscono. L'ammontare dei ricavi di commessa, perciò, può aumentare o diminuire da un esercizio al successivo. Per esempio: un appaltatore e un committente possono concordare variazioni o revisioni prezzi che aumentano o diminuiscono i ricavi di commessa in un esercizio successivo a quello nel quale la commessa venne inizialmente concordata; l'ammontare dei ricavi stabiliti in una commessa stipulata a prezzo predeterminato può aumentare come risultato di clausole di revisione prezzi; l'ammontare dei ricavi di commessa può diminuire come risultato delle penalità derivanti da ritardi causati dall'appaltatore nel completamento della commessa.⁴

⁴ www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias11.htm

Una variante è una richiesta del committente che modifica l'oggetto del lavoro che deve essere svolto in base al contratto. Una variazione può portare a un aumento o a una diminuzione nei ricavi di commessa. Esempi di variazioni sono i cambiamenti di specifiche o di progettazione del bene e cambiamenti nella durata della commessa. Una variazione è inclusa nei ricavi di commessa: se è probabile che il committente approverà la variazione e l'ammontare del ricavo che ne deriva; e l'ammontare del ricavo può essere determinato con attendibilità. Con una richiesta di revisione prezzi l'appaltatore cerca di ottenere dal committente, o da terzi, un ammontare a titolo di rimborso per costi non compresi nel prezzo contrattuale. Una richiesta di revisione prezzi può derivare, per esempio, da ritardi causati dal committente, da errori nelle specifiche o nella progettazione e da variazioni contestate nei lavori di commessa. La determinazione dell'ammontare dei ricavi derivanti da richiesta di revisione prezzi è soggetta a un elevato grado di incertezza e spesso dipende dall'esito di negoziazioni.

Costi di commessa

I costi di commessa devono comprendere: i costi che si riferiscono o sono attribuibili direttamente alla commessa specifica e qualunque altro costo che può essere inequivocabilmente addebitato al committente sulla base delle clausole contrattuali.

I costi che si riferiscono direttamente a una particolare commessa comprendono:

- i costi di manodopera inerenti al cantiere, inclusa la supervisione del luogo;

- i costi dei materiali utilizzati nella costruzione;
- l'ammortamento degli impianti e macchinari impiegati nella lavorazione della commessa;
- i costi di spostamento degli impianti, macchinari e materiali al e dal luogo d'esecuzione della commessa;
- i costi di locazione d'impianti e macchinari;
- i costi di progettazione e assistenza tecnica che sono direttamente connessi alla commessa;
- i costi stimati per lavori di modifica e in garanzia, compresi i costi di garanzia attesi;
- le richieste danni da parte di terzi.

Questi costi possono essere ridotti da eventuali proventi non inclusi nei ricavi di commessa, quali i proventi dalla vendita di eccedenze di materiali e la dismissione di impianti e macchinari al termine della commessa.

I costi che possono essere attribuiti all'attività di commessa in generale e che possono essere imputati a particolari commesse comprendono:

- l'assicurazione;
- i costi di progettazione e assistenza tecnica che non sono direttamente connessi a una specifica commessa;
- le spese generali di commessa.

Le spese generali di commessa comprendono costi quali la preparazione e la gestione delle remunerazioni del personale impiegato per la commessa. I costi che possono essere attribuiti all'attività di commessa e che possono essere imputati a particolari commesse comprendono anche gli oneri finanziari.⁵

I costi che non possono essere attribuiti o imputati all'attività di commessa comprendono:

- i costi generali amministrativi, il cui rimborso non sia previsto nel contratto;
- i costi di vendita;
- i costi di ricerca e sviluppo il cui rimborso non sia previsto nel contratto;
- l'ammortamento di impianti e macchinari inattivi non utilizzati in una particolare commessa.

1.4 NORMATIVA CIVILISTICA DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Con riferimento alla valutazione delle rimanenze per opere e servizi eseguiti su ordinazione, il Codice Civile stabilisce al punto 11 dell'art. 2426 che “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”.

⁵ www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias11.htm

Pertanto dette rimanenze possono essere valutate sia con il criterio del costo previsto dal punto 9 dello stesso art. 2426 per le rimanenze in generale, sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, ancorchè superiore al costo.

Tale secondo criterio recepito per la prima volta dal nostro legislatore nel D.Lgs. 127/91, ma già precedentemente accolto dalla prassi, oltre che dalla giurisprudenza, consente una maggiore adesione al principio della competenza e, come indicato nella Relazione Ministeriale, non viola il principio della realizzazione stante l'esistenza di un diritto al corrispettivo maturato.

Ne consegue che la maggior parte della dottrina ritiene obbligatoria l'adozione di tale criterio in quanto più conforme ai principi generali ed in particolare a quello della competenza.

Le norme di legge non precisano le modalità con cui determinare il corrispettivo maturato, rinviando implicitamente ad una interpretazione in chiave tecnica.

La variazione del criterio di valutazione è regolata dal punto 6 del primo comma dell'art. 2423-bis e del secondo comma dell'articolo stesso.

Il requisito della "ragionevole certezza", previsto dal citato punto 11 dell'art. 2426 Cod. civ. impone di tenere conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente, al fine di rispettare il principio della prudenza.

Le norme civilistiche non contengono specifiche disposizioni in ordine alla informativa da fornire nella Nota Integrativa con riferimento ai lavori in corso su

ordinazione. È tuttavia da ricordare in particolare l'obbligo contenuto nel punto 9 dell'art. 2427 di indicare "gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale". È da ritenersi che tra essi siano da ricomprendersi gli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio.

L'impresa esecutrice dei lavori in corso su ordinazione aventi tempi di realizzazione superiori ai dodici mesi, fino a quando l'opera non è stata completata e consegnata alla committente, secondo l'art. 2424 del Codice Civile deve iscrivere in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale:

- il valore della commessa a fine esercizio calcolato in base al criterio di valutazione adottato, tra le rimanenze, nella voce C.I.3) "Lavori in corso su ordinazione".
- le possibili fatture emesse a titolo di anticipo, acconto ovvero corrispettivo liquidato a titolo definitivo, nella voce C.II.1) "Crediti verso clienti", così come eventuali somme trattenute in garanzia.

Nel passivo dello Stato patrimoniale:

- gli eventuali accantonamenti operati per effetto di rischi ed oneri riguardanti le commesse in corso di esecuzione, nella voce B.4) "Altri".
- i possibili acconti ed anticipi versati dalla committente, nella voce D.6) "Acconti", tra gli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

Secondo l'art. 2425-bis del Codice Civile nel conto economico, devono essere contabilizzati:

- i proventi oggetto del contratto di appalto, nel valore della produzione sotto la voce A.1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, iscritti esclusivamente quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto dall’impresa committente all’appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti.
- la valutazione della commessa eseguita nel corso dell’esercizio va iscritta nella voce A.3) “Variazione dei lavori in corso su ordinazione”, al netto dei ricavi già liquidati a titolo definitivo.
- tra i costi della produzione, voce B, gli oneri sostenuti per la realizzazione della commessa, classificati per natura.

CAPITOLO 2

LA RILEVAZIONE CONTABILE E I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

2.1 IL CRITERIO DELLA COMMESSA COMPLETATA, IL CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

Il Criterio della commessa completata è il criterio maggiormente allineato al principio della **prudenza estimativa**⁶ (secondo il quale vengono iscritti in bilancio i ricavi solo se effettivamente conseguiti mentre i costi anche solo se temuti) perché il margine viene imputato solo a chiusura dei lavori, cioè quando è stato effettivamente conseguito, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato. L'adozione di tale criterio comporta, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione.

Il Criterio della percentuale di completamento è il criterio maggiormente allineato al principio della **competenza economica**⁷ (secondo il quale vengono imputati all'esercizio solo i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio senza tener conto della manifestazione finanziaria) perché suddivide il margine della commessa in

⁶ Articolo 2423-bis del Codice Civile

⁷ Articolo 2423-bis del Codice Civile: Un ricavo è di competenza quando i prodotti a cui si riferisce sono stati ceduti e consegnati all'acquirente. Un costo è di competenza quando viene sostenuto per generare ricavi di competenza

tutti i singoli anni di durata della commessa, ripartendolo in base al principio di competenza economica.

Se si valorizzano le rimanenze applicando il criterio della commessa completata, i lavori in corso su ordinazione sono rilevati in chiusura d'anno al costo sostenuto fino alla data della valutazione; il valore di cui si tiene conto è rappresentato dall'intero ammontare dei costi sostenuti fino alla data di bilancio.

Tali costi, esercizio per esercizio, vengono sospesi e rinviati per intero agli anni successivi.

Nel conto economico, dunque, non emerge il margine della commessa, ovvero la differenza tra il ricavo pattuito e il costo di realizzazione dell'ordinazione, il quale viene iscritto in bilancio alla chiusura della commessa, quando essa è completata.

Utilizzando il criterio della percentuale di completamento, invece, i lavori in corso su ordinazione vengono rilevati al corrispettivo maturato fino alla data della valutazione; la parte di costi rinviata al futuro viene calcolata a partire dai ricavi maturati alla data di bilancio.

In ogni singolo esercizio emerge, quindi, una porzione del margine di commessa che viene imputato nel conto economico distribuendolo lungo tutti gli esercizi in cui si protrarrà la realizzazione della commessa.

Il legislatore consente agli amministratori di scegliere il criterio da applicare; tuttavia, l'OIC 23 suggerisce di adottare il criterio della percentuale di completamento se ricorrono determinate condizioni:

- esistenza di un contratto vincolante tra le parti; deve esistere un contratto di appalto, formalmente costituito, che vincola il costruttore a realizzare il bene entro la scadenza e l'acquirente a pagare il corrispettivo alla consegna del bene;
- assenza di segnali che lascino presagire che il contratto possa non andare a buon fine per colpa di una delle due parti; deve esserci, cioè, la ragionevole certezza che il contratto si svolga nella maniera corretta, quindi che l'acquirente paghi alla consegna del bene e che il costruttore completi la commessa alla scadenza;
- misurabilità del valore del bene prodotto attraverso la commessa: deve essere possibile stimare, valutare, quantificare il valore del bene realizzato attraverso il contratto di appalto.

Se tali condizioni non ricorrono, deve essere applicato il criterio della commessa completata.

Quando si valorizzano i lavori in corso su ordinazione, applicando uno dei due metodi, fondamentale è analizzare lo stato di avanzamento dei lavori, per stabilire in maniera specifica il valore del costo o del ricavo.

2.2 LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE SECONDO L'OIC E GLI IFRS

Lo IAS 11 stabilisce che il metodo per la rilevazione dei costi e ricavi di commessa è il metodo della percentuale di completamento quando i ricavi totali di commessa,

i costi di completamento e lo stadio di avanzamento possono essere misurati con attendibilità.

Quando non c'è alcuna stima attendibile i ricavi devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile recuperare mentre i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell'esercizio nel quale sono sostenuti.

Lo stato di avanzamento può essere determinato in diversi modi, a seconda della natura della commessa. L'impresa deve adottare il metodo che misuri attendibilmente il lavoro svolto, sulla base dei seguenti metodi contabili:

- costo sostenuto determinato in base al rapporto tra i costi di commessa sostenuti alla data di riferimento del bilancio ed i costi totali stimati alla stessa data;
- ispezione del lavoro svolto mediante il rapporto tra il numero delle ore lavorate e il numero delle ore totali stimate;
- completamento di una quantità fisica del lavoro di commessa attraverso il rapporto tra le unità prodotte e le unità totali da produrre.

Secondo il principio contabile OIC 23 il metodo della percentuale di completamento è l'unico che permette di raggiungere in modo corretto l'obiettivo della contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo termine.

Per la misurazione dello stato di avanzamento alcuni metodi sono basati su valori o dati di carico della commessa; altri sono basati sulla misurazione della produzione effettuata.

Tra i metodi basati sui valori o dati di carico della commessa rientrano il metodo del costo sostenuto e quello delle ore lavorate o del valore aggiunto. Tra i metodi basati sulla misurazione della produzione effettuata rientrano il metodo delle misurazioni fisiche e quello delle unità consegnate.⁸

Nel metodo del costo sostenuto (*cost to cost*), per determinare la percentuale di completamento, i costi di commessa sostenuti ad una certa data sono rapportati ai costi di commessa totali stimati. La percentuale è successivamente applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendone il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati a tale data. I costi effettivi da utilizzare sono quelli idonei a misurare lo stato di avanzamento.

L'aggiornamento delle stime può comportare una variazione dei costi e dei ricavi complessivi e, quindi, del margine di commessa. L'effetto delle variazioni del margine di commessa stimato, relativamente ai lavori eseguiti, è di competenza dell'esercizio in cui l'aggiornamento si verifica. Esclusi da questo metodo sono tutti i costi relativi ad attività future la cui inclusione porterebbe ad un risultato distorto in relazione all'effettivo avanzamento della commessa.

Con il metodo delle ore lavorate, l'avanzamento dell'opera viene calcolato in funzione delle ore lavorate rispetto alle ore totali previste. In caso di lavorazioni affidate a terzi, le ore di lavoro degli stessi possono essere assimilate alle ore di

⁸ Fondazione OIC: <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2016-12-OIC-23-Lavori-in-corso-su-ordinazione.pdf>

lavoro interne dell'appaltatore. In alternativa, il loro costo può essere assimilato ai costi dei materiali ed altri costi diretti.

Questo metodo risulta particolarmente efficace nei casi in cui le lavorazioni sono significative e complesse, quindi nei casi in cui la componente lavoro sia preminente rispetto ai materiali impiegati.

Il metodo delle unità consegnate viene applicato nel caso di lavorazioni, spesso effettuate dall'appaltatore presso i propri stabilimenti, per commesse pluriennali che prevedono la fornitura di una serie di prodotti omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne e ove i ricavi ed i costi delle singole unità o, comunque, la percentuale di margine siano sostanzialmente gli stessi per tutte le unità. Oggetto di valutazione ai prezzi contrattuali sono solo le unità di prodotto consegnate o anche solo accettate.

I prodotti in corso di lavorazione, o finiti ma non consegnati, o accettati, sono pertanto valutati al costo di produzione e classificati come rimanenze di magazzino.

Il metodo delle misurazioni fisiche consiste nella rilevazione delle quantità prodotte e nella valutazione delle stesse ai prezzi contrattuali, comprensivi dei compensi per revisioni prezzi e di eventuali altri compensi aggiuntivi. Ai fini dell'applicazione di questo metodo, nel contratto devono essere espressamente previsti, o che siano altrimenti determinabili, i prezzi per ciascuna opera o lavorazione nell'unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte.

2.3 RILEVAZIONE CONTABILE E VALUTAZIONE DI UN CASO DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE


La Grandi Lavori Spa, in data l'1/9/n, riceve l'ordine per una commessa da ultimare l'1/9 n+3 relativa alla la costruzione di un impianto. Gli accordi contemplano un ricavo convenuto di 5.000.000 di euro, il versamento di un acconto di euro 500.000 alla stipula del contratto e di ulteriori acconti semestrali, ciascuno di euro 750.000, a partire dall'1/3/n+1 e fino all'1/9/n+3, data di completamento dei lavori.

I costi per eseguire la commessa sono stimati in euro 4.600.000.

Al 31/12/n la commessa si intende eseguita per il 10%; al 31/12/n+1 per il 40% e al 31/12/n+2 per il 70%.

A lavori conclusi viene emessa la fattura definitiva per il prezzo concordato.

Applicazione del I° criterio: il criterio della percentuale di completamento



1/09/n


BANCA X C/C	610.000	
CREDITI V/CLIENTI		610.000
<hr/>		
CREDITI V/CLIENTI	610.000	
CLIENTI C/ACCONTO		500.000
IVA NS/DEBITO		110.000
<hr/>		

31/12/n		
	5.000.000 * 10% = 500.000	
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	500.000
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
	<u>C/RIMANENZE FINALI</u>	<u>500.000</u>
1/01/n+1		
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
	C/ESISTENZE INIZIALI	500.000
	<u>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</u>	<u>500.000</u>
1/03/n+1		
	BANCA X C/C	915.000
	<u>CREDITI V/CLIENTI</u>	<u>915.000</u>
	CREDITI V/CLIENTI	915.000
	CLIENTI C/ACCONTO	750.000
	<u>IVA NS/DEBITO</u>	<u>165.000</u>
1/09/n+1		
	BANCA X C/C	915.000
	<u>CREDITIV/CLIENTI</u>	<u>915.000</u>
	CREDITIV/CLIENTI	915.000
	CLIENTIC/ACCONTO	750.000
	<u>IVA NS/DEBITO</u>	<u>165.000</u>
31/12/n+1		
	5.000.000 * 40% = 2.000.000	
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	2.000.000
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
	<u>C/RIMANENZE FINALI</u>	<u>2.000.000</u>
1/01/n+2		
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
	C/ESISTENZE INIZIALI	2.000.000
	<u>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</u>	<u>2.000.000</u>
1/03/n+2		
	BANCA X C/C	915.000
	<u>CREDITI V/CLIENTI</u>	<u>915.000</u>
	CREDITI V/CLIENTI	915.000
	CLIENTI C/ACCONTO	750.000
	<u>IVA NS/DEBITO</u>	<u>165.000</u>

1/09/n+2			
	BANCA X C/C	915.000	
	CREDITI V/CLIENTI		915.000
	<hr/>		
	CREDITI V/CLIENTI	915.000	
	CLIENTI C/ACCONTO		750.000
	IVA NS/DEBITO		165.000
	<hr/>		
31/12/n+2			
	5.000.000 * 70% = 3.500.000		
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3.500.000	
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
	C/RIMANENZE FINALI		3.500.000
	<hr/>		
1/01/n+3			
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
	C/ESISTENZE INIZIALI	3.500.000	
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		3.500.000
	<hr/>		
1/03/n+3			
	BANCA X C/C	915.000	
	CREDITI V/CLIENTI		915.000
	<hr/>		
	CREDITI V/CLIENTI	915.000	
	CLIENTI C/ACCONTO		750.000
	IVA NS/DEBITO		165.000
	<hr/>		
1/09/n+3			
	CLIENTI C/ACCONTO	4.250.000	
	CREDITIV/CLIENTI	915.000	
	RICAVI PER COMMESSE PLURIENNALI		5.000.000
	IVA NS/DEBITO		165.000
	<hr/>		
	BANCA X C/C	915.000	
	CREDITIV/CLIENTI		915.000
	<hr/>		

DESCRIZIONE	ESERCIZIO N	ESERCIZIO N+1	ESERCIZIO N+2	ESERCIZIO N+3
Rimanenze finali	500.000	2.000.000	3.500.000	-
Esistenze iniziali	-	- 500.000	- 2.000.000	- 3.500.000
Variazione rimanenze	500.000	1.500.000	1.500.000	- 3.500.000
Ricavi conseguiti	-	-	-	5.000.000
Costi di produzione	(4.600.000 × 10%) = - 460.000	(4.600.000 × 30%) = - 1.380.000	(4.600.000 × 30%) = - 1.380.000	(4.600.000 × 30%) = - 1.380.000
Utile attribuito	40.000	120.000	120.000	120.000

Applicazione del II° criterio: il criterio della commessa completata



31/12/n

4.600.000 * 10% = 460.000		
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	460.000	
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
C/RIMANENZE FINALI		460.000

1/01/n+1

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
C/ESISTENZE INIZIALI	460.000	
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		460.000

31/12/n+1

4.600.000 * 40% = 1.840.000		
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	1.840.000	
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
C/RIMANENZE FINALI		1.840.000

1/01/n+2	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE C/ESISTENZE INIZIALI	1.840.000	
	<u>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</u>		1.840.000
31/12/n+2	4.600.000 * 70% = 3.220.000		
	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3.220.000	
	<u>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE C/RIMANENZE FINALI</u>		3.220.000
1/01/n+3	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE C/ESISTENZE INIZIALI	3.220.000	
	<u>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</u>		3.220.000
1/09/n+3	CLIENTI C/ACCONTI	4.250.000	
	CREDITI V/CLIENTI	915.000	
	<u>RICAVI PER COMMESSE PLURIENNALI IVA NS/DEBITO</u>		5.000.000 165.000
	BANCA X C/C	915.000	
	<u>CREDITI V/CLIENTI</u>		915.000

DESCRIZIONE	ESERCIZIO N	ESERCIZIO N+1	ESERCIZIO N+2	ESERCIZIO N+3
<i>Rimanenze finali</i>	460.000	1.840.000	3.220.000	-
<i>Esistenze iniziali</i>	-	- 460.000	- 1.840.000	- 3.220.000
<i>Variazione rimanenze</i>	460.000	1.380.000	1.380.000	- 3.220.000
<i>Ricavi conseguiti</i>	-	-	-	5.000.000
<i>Costi di produzione</i>	(4.600.000 × 10%) = - 460.000	(4.600.000 × 30%) = - 1.380.000	(4.600.000 × 30%) = - 1.380.000	(4.600.000 × 30%) = - 1.380.000
Utile attribuito	-	-	-	400.000

Analizzando le tabelle riepilogative poste a margine delle scritture in PD, si può notare il diverso impatto sia sul piano patrimoniale, sia sul piano economico dei due criteri utilizzati per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione. Infatti, a livello patrimoniale, le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione, con il criterio della percentuale di

completamento, evidenziano in tutti gli esercizi di durata della lavorazione un maggior valore rispetto a quelli ottenuti con il criterio della commessa completata, contribuendo così ad un incremento dell'attivo circolante.

Sul piano economico, nella determinazione del valore della produzione, relativamente ai lavori in corso su ordinazione si riscontra una maggiore incidenza con il criterio della percentuale di completamento, ad eccezione dell'esercizio in cui la commessa viene terminata. Tuttavia, sicuramente, il vantaggio economico che fa preferire, nella realtà aziendale, l'utilizzo del criterio della percentuale di completamento consiste nel fatto che l'utile derivante dalla realizzazione della commessa (nel caso proposto di euro 400.000), con tale criterio viene distribuito, spalmato, lungo tutta la durata della lavorazione della commessa, come ben si può notare nelle tabelle riepilogative; mentre con il criterio della commessa completata l'utile di commessa viene interamente attribuito all'esercizio in cui la commessa, una volta ultimata, sarà consegnata al cliente committente.

CAPITOLO 3

ANALISI DI BILANCI DI AZIENDE OPERANTI SU COMMESSA

3.1 PRESENTAZIONE CAMPIONI DI AZIENDE

Le imprese su cui si concentrerà l'attenzione sono società differenti tra loro sia per l'attività svolta che per dimensione, tutte svolgono però prevalentemente lavori su commessa. La consultazione dei bilanci delle varie società, è stata tratta in alcuni casi dal sito personale dell'impresa e negli altri dal Registro delle Imprese.

Turla Costruzioni Srl, che ha sede legale, amministrativa e operativa in Ascoli Piceno, è la naturale evoluzione societaria e generazionale di un'impresa di costruzioni italiana che nasce nel lontano 1971. La società opera nel settore delle costruzioni, in prevalenza nel Centro Italia dove ha prestato la propria opera nella ricostruzione a seguito di eventi sismici e nella riqualificazione energetica di fabbricati, prevalentemente condominiali.

Azimut Yachts Spa, fondata a Viareggio nel 1969, principalmente con la *mission* di noleggio di barche a vela, successivamente si è sviluppata nel ramo della distribuzione di imbarcazioni e design di yacht di lusso. Nel 1985, con l'acquisizione dello storico cantiere Benetti, è stata capace di costruire in proprio imbarcazioni e megayacht, definendo nuovi standard stilistici e industriali che hanno rivoluzionato il settore della nautica fino a farle assicurare una posizione di indiscusso primato nella loro produzione.

La Carron Spa Costruzioni generali, fondata nel 1963, con sede a San Zenone degli Ezzelini, Treviso, è oggi riconosciuta come una delle più importanti realtà italiane nel campo dell'edilizia e del restauro. Rientra tra le prime trenta società leader in Italia per la realizzazione di grandi opere civili e infrastrutturali che gestisce sia come costruttore che come promotore di iniziative in regime di partenariato pubblico-privato e sviluppatore immobiliare.

L'azienda si è costantemente evoluta all'insegna dell'innovazione e della trasversalità sviluppandosi per tipologia d'intervento, dimensione, portfolio e valore di produzione.

Imesa Spa, che ha sede a Jesi (AN), è una società che opera sin dal 1972 nel campo delle costruzioni elettromeccaniche. Imesa si pone come una delle società leader europee nella produzione di quadri elettrici di media e bassa tensione e sistemi di supervisione e controllo, e si sviluppa grazie ad una lunga esperienza nel settore specifico grazie alle sue capacità imprenditoriali e di innovazione, all'ampia diffusione di conoscenze e ad una esperta manodopera qualificata.

La MEM Società generale macchine edili Spa, con sede a Segrate (MI), è stata fondata nel lontano 1908. La sua attività consiste nel progettare e produrre macchine ed impianti di frantumazione, selezione, macinazione, lavaggio, riciclaggio di materiali. Nel corso degli anni innumerevoli imprese di primaria importanza a livello mondiale hanno utilizzato le macchine ed impianti delle MEM

per realizzare grandi opere civili quali strade, dighe, porti, aeroporti e infrastrutture varie in Italia e nel resto del mondo.

L'Amico & Co Srl rappresenta uno dei pochi centri di riparazione e refitting operanti in tutto il mondo dal 1799 per la ristrutturazione di super e megayacht con sede nella storica città navale di Genova.

La forza di questa realtà risiede nella capacità di soddisfare le esigenze dei clienti unendo il patrimonio e l'esperienza con strutture moderne e di alta qualità. Le relazioni e le attività produttive sono regolate da procedure e accordi contrattuali trasparenti, riducendo al minimo le possibili incomprensioni e massimizzando l'efficienza del controllo dei tempi e dei costi di progetto.

Comec-Binder srl società unipersonale: la Comec, fondata nel 1964, con sede a Badoere di Morgano, nei pressi di Venezia, è un noto produttore di macchine e impianti completi, specializzato nei sistemi di frantumazione, vagliatura, selezione e disidratazione dei fanghi. Macchine e impianti trovano impiego nel trattamento di materie prime e materiali ausiliari per l'edilizia, miniera e nell'industria del riciclaggio. A partire dal luglio 2011 la Comec è stata incorporata nel Gruppo Binder Co (precursore nel settore dell'ambiente, dell'imballaggio e del trattamento di materie prime nei cinque continenti). Da tale fusione nasce la *Comec-Binder Srl* al fine di consolidare non solo la leadership tecnologica ma anche per ampliare nel tempo la superiorità tecnica delle macchine e una maggiore distribuzione in altri paesi.

3.2 ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

La *Turla costruzioni srl* iscrive i lavori in corso su ordinazione di commesse pluriennali con il criterio della percentuale di completamento definito sulla base dello stato di avanzamento lavori, così come concordato contrattualmente ed essendo soddisfatte le condizioni previste dall'OIC 23. Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire un'adeguata correlazione tra costi e ricavi imputati a bilancio.

I criteri di valutazione utilizzati per le rimanenze sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente e sono stati motivati nella prima parte del documento contabile.

La società *Azimut S.p.a.* valuta le rimanenze di lavori in corso su ordinazione relative alle commesse ultrannuali utilizzando il criterio della percentuale di completamento applicata al corrispettivo globale contrattuale. Per il calcolo di tale percentuale di completamento viene adottato il criterio economico del rapporto fra i costi di produzione già sostenuti e i costi previsti totali.

Dalla nota integrativa della società *Azimut Spa*, per quanto riguarda le operazioni relative ai lavori su commessa risulta che:

- le somme percepite nel corso dell'esecuzione dell'opera, rappresentando forme di anticipazione finanziaria, sono iscritte al passivo di bilancio in apposita voce di "Acconti da Clienti";
- il ricavo della vendita viene contabilizzato al momento in cui l'opera viene consegnata al cliente e quindi accettata.
- le eventuali perdite su commesse, stimate con ragionevole approssimazione, sono interamente portate a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione nell'esercizio in cui le stesse divengono note. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, la società rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza

La società *Carron Spa* iscrive in bilancio i lavori in corso su ordinazione, che rappresentano l'87% del totale delle rimanenze, sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza, tenuto conto della percentuale di completamento, applicando il metodo del "costo sostenuto" (cost to cost).

Le eventuali perdite probabili sono rilevate nell'esercizio in cui sono prevedibili, sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti. Le perdite sono rilevate indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Non sono effettuate compensazioni di tali perdite con margini positivi previsti su altre commesse.

Nel bilancio di *Imesa Spa* e *MEM società generale macchine edili Spa*, i lavori in corso su ordinazione sono valutati con il criterio della percentuale di

completamento sulla base dei corrispettivi pattuiti proporzionalmente maturati e per i quali risultano presenti i requisiti indicati dal principio contabile OIC 23, utilizzando per il calcolo dello stato di avanzamento il metodo del costo sostenuto. I costi di commessa, che rientrano nel calcolo del costo sostenuto, sono classificabili in costi pre-operativi, costi operativi di commessa, costi post-operativi e costi per prestazioni da eseguire al completamento della commessa.

La società *Amico & Co. Srl* valuta le rimanenze per lavori in corso su ordinazione di durata pluriennale con il criterio della percentuale di completamento o “stato di avanzamento”: i costi, i ricavi ed il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva. Quanto ai lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, questi sono valutati al costo di produzione, inteso come costo d’acquisto delle materie prime incrementato dei costi industriali o di trasformazione (tutti i costi diretti e indiretti oggettivamente imputabili al prodotto sulla base dei volumi attesi).

Nel bilancio *Comec-Binder Srl* i lavori in corso su ordinazione sono valutati con il metodo della percentuale di completamento. Inoltre è specificato che questo criterio, rimasto invariato rispetto all’esercizio precedente, viene utilizzato per tutte le commesse, al fine di evitare effetti distorsivi sul risultato di esercizio.

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente tutte le informazioni relative ai lavori in corso su ordinazione, tratte dalla nota integrativa dei bilanci di esercizio delle varie aziende prese in esame.

Aziende	Criterio della percentuale di completamento	Criterio della commessa completata	Metodo stato di avanzamento	Costanza nell'applicazione del criterio
<i>Turla srl</i>	x		Cost to cost	x
<i>Azimut Spa</i>	x		Cost to cost	x
<i>Carron Spa</i>	x		Cost to cost	x
<i>Imesa Spa</i>	x		Cost to cost	x
<i>MEM Spa</i>	x		Cost to cost	x
<i>Amico & Co Srl</i>	x		Cost to cost	x
<i>Comec-Binder srl</i>	x		Cost to cost	x

CONCLUSIONI

Il tema centrale affrontato in questa relazione finale sono le rimanenze di lavori in corso su ordinazione e le relative tecniche di analisi, valutazione e rappresentazione in bilancio.

Come si evince dal secondo capitolo della tesi, ci sono due modalità differenti per valutare ed iscrivere questo tipo di rimanenze in bilancio, ovvero il criterio della commessa completata ed il criterio della percentuale di completamento.

La sostanziale differenza tra le due metodologie è che il criterio della percentuale di completamento soddisfa il principio della competenza economica e rileva il risultato della commessa in base all'avanzamento dei lavori. Al contrario, il criterio della commessa completata rileva ricavi e utile di commessa solo al completamento delle opere consentendo, così, una puntuale applicazione del principio della prudenza estimativa.

Agli amministratori, il legislatore lascia libero arbitrio su quale metodo utilizzare anche se l'Organismo Italiano di Contabilità suggerisce l'applicazione del criterio della percentuale di completamento a patto che siano soddisfatte alcune condizioni. Attraverso un'analisi empirica, dei bilanci di alcune imprese, presentata nell'ultima parte dell'elaborato, si è potuto osservare e verificare che tutte le aziende prese in esame prediligono, come metodo di valutazione delle rimanenze per i lavori in corso su ordinazione, la percentuale di completamento in quanto esso è ritenuto il

migliore per la rappresentazione in bilancio dei risultati dell'attività dell'impresa in ciascun esercizio.

Infatti questa modalità consente il riconoscimento di ricavi, costi e imposte durante il periodo in cui viene eseguito il contratto, riducendo il rischio di fluttuazioni ed errori in bilancio ed offrendo vantaggi di differimento fiscale.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Quagli A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2021

Marchi L., *Contabilità d'impresa e valori di bilancio*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2023

PWC, Nava P., Portalupi A., Cordova F., *Principi Contabili internazionali*, IPSOA Editore, 2011

SITOGRAFIA

Fondazione OIC: <https://www.fondazioneoic.eu/wpcontent/uploads/2011/02/2016-12-OIC-23> Lavori-in-corso-su-ordinazione.pdf

www.universocoop.it, codice civile

www.leggioggi.it, lavori in corso su ordinazione: disciplina civilistica e fiscale, Roberto Pischetta, 23 gennaio 2015

www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias11.htm